

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOGGIO, CAPPELLI, TANI, COVIELLO, PATRIARCA, SARTORI, PULLI, BUSSETI, DONATO e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1989

Istituzione della «Medaglia al merito di lungo comando» per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e della «Croce di anzianità di servizio» per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo medesimo

ONOREVOLI SENATORI. - Gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato sono gli unici appartenenti ad una forza di polizia dello Stato per i quali non siano state istituite la «Medaglia al merito di lungo comando» e la «Croce di anzianità di servizio».

Tali riconoscimenti sono stati infatti istituiti via via nel tempo per tutti gli appartenenti alle forze di polizia.

Diamone brevemente gli estremi:

1) *Polizia di Stato:*

a) medaglia: legge 14 luglio 1965, n. 938;

b) croce: legge 14 luglio 1965, n. 938;

2) *Carabinieri:*

a) medaglia: regio decreto 13 maggio 1935, n. 908 (per ufficiali); regio decreto 10

ottobre 1935, n. 1919 (estensione ai sottufficiali);

b) croce: regio decreto 8 novembre 1900, n. 358;

3) *Guardia di finanza:*

a) medaglia: regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560;

b) croce: regio decreto 26 agosto 1905, n. 489;

4) *Agenti di custodia:*

a) medaglia: legge 14 luglio 1965, n. 938;

b) croce: legge 14 luglio 1965, n. 938.

Oggi, sia per doveroso riconoscimento agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, che tanto si prodigano per la salvaguardia

dell'ambiente naturale sacrificando spesso la vita nell'impari lotta contro il flagello degli incendi boschivi, sia per evidenti e comprensibili motivi di parità di trattamento con le altre forze di polizia, questa lacuna va al più presto colmata.

Ad ulteriore conferma della doverosità del provvedimento in esame va sottolineato come, a nostro giudizio, l'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che impone la parità di

trattamento tra le forze di polizia dello Stato, non possa limitarsi al mero aspetto economico, ma vada esteso anche a quei riconoscimenti morali che confermano la pari attenzione dello Stato a tutti i suoi servitori in uniforme.

È con questo spirito di equità e giustizia che oggi ci onoriamo di chiedere la vostra collaborazione per una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, la «Medaglia al merito di lungo comando» per gli ufficiali e sottufficiali, e la «Croce di anzianità di servizio» per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo anzidetto.

Art. 2.

1. La medaglia al merito di lungo comando è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado e di bronzo o di terzo grado, ed è conferita agli ufficiali e sottufficiali, in servizio o in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i seguenti periodi di comando o direzione di ufficio, reparto o nucleo operativo:

- a) medaglia d'oro, 20 anni;
- b) medaglia d'argento, 15 anni;
- c) medaglia di bronzo, 10 anni.

Art. 3.

1. La croce di anzianità di servizio è conziata in oro ed in argento.

2. Hanno titolo a conseguirla, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

- a) croce d'oro, 25 anni;
- b) croce d'argento, 16 anni.

3. È computato, ai fini della concessione, il servizio comunque prestato nelle Forze armate e nelle altre forze di polizia dello Stato anteriormente all'accesso nel Corpo, nonchè il periodo di cui alla lettera g) dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327.

4. Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro al compimento del quarantesimo anno di servizio.

Art. 4.

1. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 5.

1. Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia è soltanto quello durante il quale l'ufficiale od il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando o la direzione di un ufficio, reparto o nucleo operativo del Corpo e viene calcolato con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 40 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 6.

1. Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale; l'insegna ed il diploma, per tutti gli aventi diritto, sono forniti a spese dello Stato.

Art. 7.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le caratteristiche delle insegne, dei nastri e dei diplomi riguardanti le concessioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 8.

1. Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute si applicano anche alla medaglia al merito di lungo comando e alla croce di anzianità di servizio.

Art. 9.

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in annue lire 10.000.000, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 4008 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.